



Gestione Associata del Servizio Tecnico Comuni di Caldonazzo - Calceranica al Lago - Tenna

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO

Calceranica, 5 agosto 2026

OGGETTO: istituzione di senso unico di marcia a salire in via degli Altipiani e contestuali limitazioni alla circolazione stradale.-

ORDINANZA N. 23/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

RICHIAMATA la propria relazione tecnica datata 11.06.2026, avente ad oggetto "Osservazioni circa Via degli Altipiani" e il conseguente conchiuso della Giunta Comunale della seduta 17.07.2026.

Evidenziato in particolare:

- che la strada comunale denominata Via degli Altipiani mette in collegamento l'abitato di Calceranica al Lago e la frazione Campregheri del comune di Altipiano della Vigolana, a sua volta collegata con la SS 349 della Val d'Assa;
- che l'arteria presenta una carreggiata unica a doppio senso di marcia con larghezza continuamente variabile e assai modesta, priva di adeguata fondazione e sottofondo strutturali;
- che il piano viabile è periodicamente soggetto a cedimenti localizzati e facile ammaloramento a causa della composizione litologica del versante e della modesta regimazione delle acque piovane;
- che la ridotta sezione stradale rende particolarmente difficoltoso, se non talvolta impossibile, l'incrocio tra veicoli, con conseguente rischio di blocco della circolazione e pericolo per la pubblica incolumità, come già testimoniato da pregressi incidenti stradali;

CONSIDERATO il drastico aumento del flusso veicolare registrato lungo la via, causato principalmente dalla repentina diffusione dei sistemi di navigazione satellitare gratuiti che

indicano tale strada come percorso preferenziale - in quanto più breve - per raggiungere la zona del lago di Caldonazzo dalla SS 349 della Val d'Assa, e viceversa, instradando anche veicoli non idonei non evidenziando tra l'altro i limiti al transito ivi presenti per specifiche categorie di veicoli e nonostante la segnaletica verticale presente sulla SS 349 indichi espressamente di proseguire sulla stessa per raggiungere Calceranica al Lago;

RILEVATO che la recente chiusura della S.P. 133 c.d. "Strada del Menador", collegamento tra il fondovalle della Valsugana e l'Altipiano di Vezzena/Lavarone, prevista fino a dicembre 2027, sta riversando sulla viabilità locale un ingente volume di traffico "parassitario" e di attraversamento non compatibile con le caratteristiche strutturali di Via degli Altipiani;

CONSIDERATO altresì che pur con la limitazione della velocità a 30 km/h, nei tratti rettilinei ove insistono le abitazioni più periferiche dell'abitato di Calceranica al Lago gli autoveicoli transitano a velocità che non appare adeguata a permetter il transito pedonale lungo la strada, priva lì di marciapiede, con ragionevole sicurezza;

RITENUTO pertanto necessario e urgente intervenire a tutela della sicurezza stradale e della pubblica incolumità, riducendo la pressione del traffico mediante l'istituzione di un senso unico di marcia in direzione ascendente (da Calceranica al Lago alla frazione Campregheri di Altopiano della Vigolana), e disponendo la posa di un rallentatore di velocità nel tratto di cui al precedente capoverso;

VALUTATO di dover comunque garantire l'accesso in deroga, in entrambe le direzioni, ai residenti e ai soggetti diretti verso le attività economiche esistenti sul tratto, al fine di non pregiudicare l'economia locale e il diritto di accesso alle proprietà private;

RICHIAMATO sul tema il conchiuso della Giunta Comunale di data 17.07.2026;

VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 42 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni, nonché il relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Con decorrenza immediata e sino al termine delle esigenze viabilistiche connesse alla chiusura della S.P. 133 di Monterovere c.d. "Strada del Menador":

1. L'istituzione del SENSO UNICO DI MARCIA A SALIRE (direzione Calceranica al Lago -> fraz. Campregheri del comune di Altipiano della Vigolana) lungo tutta la progressiva di Via degli Altipiani di competenza del Comune di Calceranica al Lago.
2. L'istituzione del DIVIETO DI ACCESSO (senso vietato) per i veicoli provenienti dalla direzione opposta (: a scendere), evidenziata oltre che dalla segnaletica da barriera fisica debitamente omologata con lampada lampeggiante per maggiore visibilità, fatte salve le deroghe specificate al punto successivo.
3. L'ECCEZIONE al divieto di cui sopra (quindi doppio senso di circolazione consentito) esclusivamente per:
 - I veicoli dei residenti e dei frontisti proprietari dei fondi agricoli lungo la via;
 - I veicoli dei clienti, fornitori e personale diretti espressamente presso le attività economiche "Ranch Andreatta azienda agricola", "Azienda agricola Maso Michelini" e "Azienda agricola Maso Marini";
 - I mezzi di soccorso, delle Forze dell'Ordine e della Protezione Civile;
 - I mezzi comunali e di raccolta dei rifiuti solidi urbani (AmAmbiente Spa).
 - Gli autorizzati.

DISPONE

- Che l'ufficio tecnico comunale con il personale del cantiere comunale provveda all'installazione della prescritta segnaletica stradale verticale conforme al D.P.R. 495/1992, da posizionarsi all'imbocco di Via degli Altipiani da Via Tartarotti (a salire) e al confine comunale a monte (a scendere), comprensiva dei relativi pannelli integrativi di "eccetto residenti, attività economiche ed autorizzati".
- Il posizionamento su via degli Altipiani di n. 1 rallentatore di velocità del tipo omologato congiuntamente alla relativa segnaletica verticale di preavviso, all'altezza del civico 15.
- Restano in vigore tutte le restrizioni e i limiti di massa (24,00 t), lunghezza (10 m) e velocità 30 km/h già precedentemente istituiti sul tratto stradale.
- La diffusione del presente provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune e trasmissione alla Stazione Carabinieri di Caldonazzo, al Corpo di Polizia Locale Alta Valsugana. Al Servizio Gestione Strade della PAT e ai Comuni limitrofi.

Le disposizioni della presente ordinanza acquisiranno efficacia dal momento dell'apposizione della specifica segnaletica stradale, che dovrà essere adeguata e gestita a cura dell'ufficio tecnico comunale con il personale del cantiere comunale di Calceranica al Lago.

I Funzionari e Agenti di cui all'art. 12 del D. Lgs n. 285 dd. 30.04.1992 e s.m., sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza secondo le vigenti norme di Legge.

I trasgressori alla presente Ordinanza saranno passibili delle penalità previste dalla Legge.

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro il termine di 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010, n. 104, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
ing. Stefano Portesi

Questo documento, se in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005).

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Albo Pretorio on line	
Raccolta ordinanze	
Polizia Intercomunale	cipl@comune.pergine.tn.it
Comando Carabinieri	sttn532690@carabinieri.it
PAT - Servizio Gestione strade	serv.gestionestrade@pec.provincia.tn.it